

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 del Regolamento Generale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, si rende noto che il giorno 11 gennaio 2006 è stata presentata istanza di arbitrato, a cura della Società **CALCIO COMO S.r.l.** nei confronti di:

F.I.G.C.

– Oggetto:

A seguito del deferimento del Presidente del Comitato Interregionale della L.N.D., la Commissione Disciplinare, con Comunicato Ufficiale dell'11 novembre 2005, ha irrogato nei confronti del Calcio Como S.r.l. la sanzione della perdita della gara Como – Colognese del 18 settembre 2005 per 0 – 3, per violazione dell'art. 114 delle NOIF, nella parte in cui statuisce che un calciatore tesserato come professionista non possa essere tesserato come dilettante prima che siano trasmessi almeno trenta giorni dall'ultima gara disputata.

La sanzione è stata confermata dalla CAF con Comunicato Ufficiale del 21 novembre 2005.

La ricorrente lamenta, in primo luogo, la irritualità del deferimento da parte del Comitato Interregionale che, in un primo momento contestava la partecipazione alla gara per non aver titolo legittimo a prenderne parte in quanto non tesserato. Solo con un secondo deferimento il Comitato Interregionale contestava l'irregolare tesseramento e la violazione dell'art. 114 delle NOIF. Nel merito la ricorrente contestava comunque, la assenza di illecito da parte della società e del giocatore.

– Pretese:

In via principale, accertare la piena regolarità del tesseramento con conseguente annullamento delle pronunce rese nei due precedenti gradi di giustizia sportiva.

In primo subordine, accertare che la norma è stata violata per errore scusabile per avere la ricorrente fatto incolpevole affidamento sulle decisioni assunte dal Comitato Interregionale con conseguente annullamento delle pronunce rese nei due precedenti gradi di giustizia sportiva, e in estremo subordine, la sanzione minima della ammonizione.

Si rende noto che il Presidente della Camera ha fissato il giorno 9 febbraio 2006, ore 13.00, quale termine entro il quale un terzo interessato possa proporre, ai sensi degli articoli 5.10 e 10.7 del Regolamento della Camera motivata istanza di autorizzazione all'intervento nella procedura arbitrale in premessa.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2006

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro